

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo civile telematico ed inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato in forma cartacea

(nota a [Tribunale di Vasto sentenza 28/10/2016 n. 180](#))

di **Ilaria DE BARTOLOMEI**

SOMMARIO: 1. Fatto - 2. Posizione del tema - 3. Analisi della norma - 4. Analisi giurisprudenziale - 5. Conclusione

1. FATTO

Il Giudice del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro, in data 28 ottobre 2016, con la sentenza [qui esaminata](#) ha statuito che *“il ricorso in riassunzione si inserisce in un procedimento già avviato nell’ambito del quale le parti risultano essere già costituite, integrando un atto processuale proveniente dal difensore di una parte già costituita quale atto endoprocessuale, che deve essere depositato telematicamente”*. Ciò premesso, ha successivamente dichiarato che *“il deposito del ricorso in riassunzione che non viene eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale con consegna materiale in cancelleria dei documenti, non può che essere dichiarato inammissibile in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico, dovendosi concludere dichiarando che la riassunzione della causa non è mai avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, c.p.c.”*.

2. POSIZIONE DEL TEMA

La sentenza che si annota si inserisce ed arricchisce il copioso panorama giurisprudenziale in tema di Processo Civile Telematico ed esamina, ancora una volta, il principio di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali di cui all’art. 16-bis del D.L. n. 179/2012.

Nel caso di specie, la questione preliminare, che verte sull’inammissibilità del ricorso in riassunzione, affrontata dal Tribunale di Vasto, costituisce il punto di partenza della presente riflessione.

Esaminando le due questioni trattate dal Giudice nella sentenza oggetto di analisi: la prima verte sulla qualificazione del ricorso in riassunzione, successivo ad una pronuncia di incompetenza territoriale, come *“atto endoprocessuale”* e quindi, come tale, da depositare in via telematica ex art. 16-bis, comma primo, del D.L. n. 179/2012; mentre la seconda, dopo aver ricompreso il ricorso in riassunzione nel novero degli atti endoprocessuali, ha ad oggetto l’individuazione delle conseguenze giuridico – processuali in cui incorre la parte per aver depositato in forma cartacea un atto che, invece, avrebbe dovuto proporre in via telematica.

L’obbligatorietà del deposito telematico prevista per gli atti processuali, così come sancita dall’articolo 16-bis, primo comma, del D.L. n. 179/2012, dispone che: *“Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con*

modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati".

Alla luce di tale dettato normativo, dunque, risulta necessario indagare quale sia la natura dell'atto al cui deposito deve procedersi e, in questo caso, se il ricorso in riassunzione assuma la qualifica di atto introduttivo del giudizio oppure di "atto endoprocessuale". Al riguardo bisogna rilevare come la normativa di riferimento non prevede un elenco di atti individuati quali "endoprocessuali". Ragion per cui, devono essere considerati "atti endoprocessuali" e, quindi, assoggettati al regime di cui all'art. 16-bis, tutti quegli atti che sono stati depositati da una parte precedentemente costituita.

Nel caso di specie, l'analisi si sofferma sull'istituto della riassunzione della causa in seguito a dichiarazione di incompetenza ed in particolare sulla qualificazione del ricorso in riassunzione.

3. ANALISI DELLA NORMA

Partendo dal dato normativo, [l'art. 50 c.p.c.](#), "Riassunzione della causa", stabilisce che: *"Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".*

La norma si riferisce espressamente alla prosecuzione del processo davanti al giudice indicato come competente attraverso la previsione che *"il processo continua davanti al nuovo giudice"*. La riassunzione della causa, pertanto, non determina l'instaurazione di un processo *ex novo*, bensì realizza una perfetta *traslatio iudicii* che consente la perseguibilità del giudizio con passaggio dall'uno all'altro.

In tema di prosecuzione della causa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 8 novembre 2011, n. 23209 ha sancito la conservazione degli effetti processuali e sostanziali derivanti dalla domanda iniziale nel caso di traslazione del giudizio dinanzi al nuovo giudice. Ribadendo, peraltro, quanto espressamente disposto nella precedente pronuncia 10 luglio 2008, n. 19030:

“Il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario”.

Sulla base di tale analisi risulta pacifico procedere alla qualificazione del ricorso in riassunzione quale *“atto endoprocessuale”*, ossia atto ricompreso nella categoria alla quale fa riferimento l’art. 16-bis, comma primo, del D.L. n. 179/2012.

Sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito, sono orientate in tal senso. La Corte di Cassazione con la sentenza 27 ottobre 2011, n. 22436 ha statuito che *“L’atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che tale atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme, ancorchè non trascritte”.*

Ed ancora, in seguito all’entrata in vigore del processo civile telematico, alcune pronunce della giurisprudenza di merito hanno qualificato l’atto di riassunzione del giudizio quale *“atto endoprocessuale”*, seppur, si noti, in tale fase giurisprudenziale si è avuto riguardo alla riassunzione del giudizio avanti al medesimo Giudice a seguito del verificarsi di eventi interruttivi.

In particolare, è necessario esaminare la recente ordinanza emessa dal Tribunale di Lodi del 4 marzo 2016 in riferimento ad un caso di riassunzione del giudizio interrotto dal fallimento di una delle parti, in cui è stato disposto che: *“depositato in cancelleria in formato cartaceo, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, per sua natura, l’atto di riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita, cosicché l’atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche, rientrando appunto tra gli atti da depositare esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. n. 179/2012”.*

4. ANALISI GIURISPRUDENZIALE

Muovendo da tale orientamento, l’obbligatorietà del deposito telematico è stata estesa anche al ricorso in riassunzione a seguito di una pronuncia di incompetenza territoriale, fattispecie, dunque, differente da quella oggetto delle decisioni dei Tribunali qui indicate. Nello specifico, il Tribunale di Lodi si

riferisce ad un ricorso in riassunzione dinanzi al medesimo Giudice in seguito al verificarsi di un evento interruttivo del giudizio, mentre la riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale presuppone la prosecuzione del processo innanzi ad un Giudice diverso, ossia quello dichiarato territorialmente competente. Nonostante tali apparenti differenze, l'estensione della qualifica del ricorso in riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale quale "*atto endoprocessuale*" si deve proprio al fatto che questa realizza una perfetta *traslatio iudicii* stabilendo, infatti, l'art. 50 del codice di rito che "*il processo continua davanti al nuovo giudice*".

Pacificamente accordata, nel panormana giurisprudenziale, la natura di "*atto endoprocessuale*" al ricorso in riassunzione, occorre ora soffermarsi sulla seconda questione affrontata dal Giudice di Vasto nel caso esaminato.

Posto, quindi, che l'atto di riassunzione del processo è contenuto nella categoria di atti soggetti alla disciplina di cui all'art. 16-bis, comma primo, del D.L. n. 179/2012 è ora necessario soffermarsi sulle conseguenze processuali derivanti dal deposito cartaceo del ricorso in riassunzione.

Preliminarmente va evidenziato come la normativa in esame sia dotata di un significato prescrittivo effettivo in quanto disponendo che "*il deposito ha luogo esclusivamente con modalità telematiche*" per gli atti cui si riferisce, introduce una modalità di deposito "vincolata". Tale assunto costituisce il punto di partenza della decisione emessa dal Tribunale di Vasto. Posto che la questione attiene alla natura e all'essenza dell'atto, il deposito telematico del ricorso in riassunzione richiede innanzitutto la redazione in forma telematica e, quindi, il deposito ai sensi dell'art 16-bis del D.L. n. 179/2012. Ciò determina che, nel caso di redazione cartacea, l'atto non è semplicemente nullo ma è da considerarsi giuridicamente inesistente.

Nel caso di specie si sostiene l'inesistenza giuridica dell'atto in quanto "*redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa e totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, da considerarsi quindi non solo inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma anche non possibile di considerazione sotto il profilo giuridico*". Proseguendo, essendo l'atto radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico, il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile, concludendo che la riassunzione della causa non è mai avvenuta e procedendo con la conseguente declaratoria di estinzione del processo ex art. 50 c.p.c., comma secondo, il quale dispone che "*Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue*".

E', dunque, necessario valutare tale conseguenza sotto il profilo processuale.

La tesi dell'inammissibilità dovuta all'inesistenza giuridica dell'atto processuale poiché redatto e depositato con modalità non conformi alla normativa di riferimento è largamente sostenuta nel panorama giurisprudenziale.

Riportando quanto sostenuto dal Giudice nella pronuncia qui esaminata, il ricorso in riassunzione che non viene depositato per via telematica, bensì in modo tradizionale con consegna materiale dei documenti in cancelleria deve essere dichiarato inammissibile poiché *"affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico"*.

La giurisprudenza di merito ha condiviso detto orientamento, anche se non mancano decisioni difformi sul punto. Invero, [l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 10/05/2016](#) afferma come il deposito in formato cartaceo degli atti per i quali vige l'obbligo del deposito telematico costituisce una mera irregolarità, priva di conseguenze sull'ammissibilità dell'atto in quanto in assenza di una disposizione che sanzioni espressamente il deposito avvenuto con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 16-bis l'atto non potrà essere dichiarato invalido in ossequio ai principi di libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo di cui agli artt. 121 e 156, terzo comma c.p.c. (così anche Tribunale di Napoli con ordinanza 14/02/2016).

Diametralmente opposte a tale orientamento e, quindi, conformi a quanto affermato dal Giudice con la sentenza in esame risultano, invece, gli interventi che qui di seguito si segnalano.

Il Tribunale di Torino, Sez. VIII, con ordinanza del 26/03/2015 ha rilevato che *"la comparsa di riassunzione, per sua natura, non è atto introduttivo e appare concernere parte precedentemente costituita (...)"* ed ha, per cui, dichiarato *"l'inammissibilità della comparsa di riassunzione , in quanto depositata in cartaceo"*.

Il Tribunale di Locri con ordinanza del 12/07/2016 muovendo dall'assunto secondo cui l'obbligo di deposito telematico è stato introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice di rito civile ha stabilito che *"all'inosservanza della modalità prescritta dalla legge consegue l'inammissibilità e/o improcedibilità, e/o comunque l'irricevibilità dell'atto, senza possibile sanatoria ex art. 156 comma 3 c.p.c."*.

Il Tribunale de L'Aquila con sentenza 14/07/2016 ha disposto l'inammissibilità del reclamo depositato in forma cartacea poiché si tratta di *"deposito effettuato in violazione della normativa di legge"*.

5. CONCLUSIONE

Il caso di specie ha, dunque, offerto un ulteriore spunto di analisi ed approfondimento degli interventi e dei contrasti giurisprudenziali in merito alla normativa sul Processo Civile Telematico, ed in particolare sul principio di obbligatorietà dello stesso.

Risulta sussistere un residuale grado di incertezza al riguardo che rende necessario, quanto prima, un ulteriore intervento del legislatore al fine di colmare tale vuoto normativo potenzialmente lesivo dei diritti costituzionalmente garantiti, ed in particolare del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost. che dispone: *"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari"*.